

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE “TUTELA LEGALE”

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” (OEPV), ai sensi dell’art. 95, commi 2, 10 bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi:

Criteri di aggiudicazione				Punti
16.A PARTE TECNICA (PT)				70,00
16.A.1	Qualità dell’offerta	(vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi)		60,00
16.A.5	Retroattività			07,00
16.A.6	Premio Flat			03,00
16.B PARTE ECONOMICA				30,00
PE	Prezzo del servizio (vedi formula)			

16.A - PARTE TECNICA (PT):

16.A.1 – QUALITÀ DELL’OFFERTA - Varianti:

- Sono ammesse varianti (“migliorative” o “peggiorative”) al CSA, purché:
se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione.
- La variante che abbia impatto su una pluralità di elementi di cui ad un singolo articolo del CSA, sempreché tutti positivi o negativi, verrà conteggiata una sola volta considerando complessivamente gli elementi che dall’adozione della variante risultino modificati.
- L’eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dai CSA, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all’elemento/i di miglioria/e sia all’elemento/i penalizzante/i;
- le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del CSA, (es. oggetto dell’assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta;

16.A.2 - Non è ammessa (e pertanto non si procederà all’apertura della relativa offerta economica):

- l’offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- l’offerta che presenti varianti peggiorative ad uno solo dei seguenti articoli dei CSA:

Sezione	Articolo
Norme che regolano l’assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio ▪ Gestione del contratto ▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente ▪ Interpretazione del contratto ▪ Disciplina dell’appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informazioni sui sinistri

- E’ fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all’apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l’interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

16.A.3 – Tipologia delle varianti

L’attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

All. n. 6 – Griglia di valutazione

- a) **alle offerte che accettino integralmente** senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 50,00 punti;
- b) **alle offerte che prevedano varianti di “precisazione”** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, ovvero varianti ritenute di “**equivalente portata**”, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) **alle offerte che prevedano varianti “migliorative”** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 50,00, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all’entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di 10,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell’ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;
- d) **alle offerte che prevedano varianti “peggiorative”** alle condizioni di assicurazione di cui al CSA posto a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
- d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall’entità delle varianti;
- d.2) un’ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell’ambito del *range* previsto per la tipologia di variante;

16.A.4 – Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:

verrà assegnato, per ciascuna variante proposta, un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dal CSA, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CSA ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
- b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
- c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
- d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti <i>positive</i>	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l’efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto, con un lieve miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	0,1 ≤ MP ≤ 0,5
<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l’efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato miglioramento.</i></p> <hr/> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla 	

All. n. 6 – Griglia di valutazione

variante.	
<p>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	1,3 ≤ MP ≤ 2,0
<p>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): <i>variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	2,1 ≤ MP ≤ 3,0
TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti <u>negative</u>	Detrazione Punteggio (DP)
B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):	0,5
<p>B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un lieve peggioramento.</i> <i>Variante che in ogni caso non annulla alcuna parte del contratto, non ne riduce l'efficacia complessiva della copertura, ne modifica sostanzialmente la relativa operatività.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	0,1 ≤ DP ≤ 1,3
<p>B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante): <i>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato peggioramento.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	1,4 ≤ DP ≤ 3,0

All. n. 6 – Griglia di valutazione

B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderatamente apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un peggioramento moderatamente apprezzabile .	
Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	$3,1 \leq DP \leq 5,0$
B.4 Variante negativa 4° grado (molto penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un rilevante peggioramento.	
Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	$5,1 \leq DP \leq 7,5$
B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera sostanziale e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale peggioramento.	
Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	$DP \geq 7,6$

Per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base di 50,00 il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

16.A.5 – RETROATTIVITA' (max punti 07/70):

Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Retroattività		Punti
Aumento termine di retroattività base di anni cinque	A sette anni	2
	A dieci anni	5
	illimitata	7

16.A.6 – PREMIO FLAT (max punti 03/70):

Verranno attribuiti 03/70 punti all'offerta che accetti la condizione di premio "Flat", ovvero senza regolazione consuntiva. In caso di mancata indicazione fra le opzioni previste, si intenderà comunque accettata l'ipotesi di "premio soggetto a regolazione consuntiva".

16.A.7 – Riparametrazione:

I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore

All. n. 6 – Griglia di valutazione

qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$PT_i = P_{t_i} / P_{t_{max}} = X * 70,00$	dove:	P_{t_i}	= è il punteggio Tecnico riparametrato per l'offerta i-esima in esame;
		P_{t_i}	= è il punteggio Tecnico del concorrente i-esimo in esame;
		$P_{t_{max}}$	= è il punteggio Tecnico più alto ottenuto dai concorrenti;
		X	= è il coefficiente che va moltiplicato per il punteggio massimo previsto (70,00).

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65,00; 60,00 e 58,00, la riparametrazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65,00 (punteggio più alto) il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70,00 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

concorrente 1 (65,00 punti): $65,00/65,00 = 1,00 * 70,00 = 70,00$ punti

concorrente 2 (60,00 punti): $60,00/65,00 = 0,92 * 70,00 = 64,40$ punti

concorrente 3 (58,00 punti): $58,00/65,00 = 0,89 * 70,00 = 62,30$ punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

16.B – PARTE ECONOMICA (PE): prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 30,00 punti, così attribuiti:

All'offerta con il ribasso più alto sull'importo a base d'asta viene attribuito il punteggio più alto (30,00);

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula:

$PE_i = 30,00 \times P_{Pmin} / P_{Pi}$	dove:	PE_i	= è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame;
		P_{Pi}	= è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame;
		P_{Pmin}	= è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;

N.B. In caso di assenza di offerte con importo inferiore alla base economica della trattativa potranno essere prese in considerazione anche offerte con importo superiore.